



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

Prot. n. 117

ORDINANZA N. 01/2021

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel centro urbano di Bisaccia, il giorno di sabato di ogni settimana, si svolge il tradizionale mercato, con presenza di operatori commerciali e visitatori provenienti non solo, dal comune di Bisaccia e da quelli vicini ma, anche localizzati in province e regioni diverse;
- nel Comune di Bisaccia si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid - 19 così come è anche avvenuto nei comuni limitrofi;
- è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

Visto il DPCM del 17-05-2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri vista l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento del numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3.11.2020 ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici;
- con Ordinanza del Ministro della Salute - datata 05-12-2020 - la Regione Campania veniva classificata come "caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto" (zona arancione);

Visto l'allegato 17 del predetto DPCM recante "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche e Produttive";

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 49 del 20-05-2020, la quale al punto 3 del dispositivo testualmente recita: "Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio è consentita, altresì, la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo, per tutti gli esercenti ed utenti, di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 02 alla presente Ordinanza";

Visto l'Allegato 2 alla predetta Ordinanza regionale n. 49-2020, relative al Protocollo di sicurezza da osservare;

Vista la propria ordinanza n. 32 del 17-12-2020 con la quale si disponeva la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nei giorni di sabato 19 dicembre 2020, sabato 26 dicembre 2020 e 02 gennaio 2021;

Considerato che per la sua dislocazione, il mercato settimanale, che si svolge nella giornata del sabato, non potrà rispettare le prescrizioni imposte dal citato allegato 2 all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20-05-2020;

Ritenuto di dover adottare, in sede locale in via precauzionale, misure eccezionali volte a contrastare una possibile potenziale trasmissione del virus e disporre la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nei giorni di sabato 9 gennaio 2021 e sabato 16 gennaio 2021;

Dato atto che non potrà essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il rispetto delle modalità di accesso e svolgimento delle attività all'interno delle vaste aree interessate alla vendita al fine di garantire la tutela alla salute dei cittadini tutti;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Polizia Locale;



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

Visti:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio comunale, con decorrenza dal giorno 19 dicembre 2020, al giorno 02 gennaio 2021 compreso, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) **È SOSPESO** lo svolgimento del mercato settimanale di **sabato 9 gennaio 2021 e sabato 16 gennaio 2021**;

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

DISPONE

- a) ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale e SUAP Lgt. Rollo Gerardo;
- b) la presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii. ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Bisaccia e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione;
- c) Il Servizio Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- d) le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Avellino;
- al Servizio Polizia locale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri.

Dalla residenza municipale 07-01-2021

Il Sindaco

*- Arminio Marcello Antonio -

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.